



COMUNE DI ROSTA

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI SOLO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo",

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 230/2021 che abroga, a decorrere dal 1° marzo 2022, il suddetto articolo.

RENDE NOTO CHE

~ **la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; deve essere presentata, per l'anno 2022, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2023;**

~ sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

~ hanno diritto all'assegno essere cittadini italiani o comunitari residenti, apolidi (o loro familiari/superstiti) o cittadini di Paesi Terzi:

- o titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- o familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- o titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
- o titolari di protezione sussidiaria;
- o cittadini/lavoratori o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- o titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- o che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

~ **l'assegno è corrisposto esclusivamente per la mensilità di gennaio e febbraio**, nella misura di €. 147,90 (comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato sulla G.U. n. 30 del 05.02.2022);

~ il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;

~ il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2022, è pari ad euro 8.955,98;

~ la domanda, corredata della dichiarazione unica, dovrà essere compilata sugli appositi moduli disponibili nello sportello on line del cittadino, servizi sociali, del sito: www.comune.rosta.to.it

Questo avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito web istituzionale di questo Comune.

Rosta, 15 febbraio 2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI

Caterina Prever Loiri